

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO**

Composta dai magistrati:

Dott.ssa Enrica DEL VICARIO	Presidente
Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA	Consigliere
Dott. Aldo CARLESCHI	Consigliere
Dott. Giovanni ZOTTA	Consigliere
Dott. Riccardo PATUMI	Referendario
Dott. Giampiero PIZZICONI	Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Referendario (relatore)

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", e in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009;

VISTA la delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo n.54/2010, riguardante gli indirizzi ed i criteri per l'individuazione della nozione di "contabilità pubblica", di cui all'art.7, comma 8, legge n.131/2003;

Vista la richiesta di parere prot. n.5276 del 8 agosto 2011 del Sindaco del Comune di Stienta (RO), acquisito al prot. n. 5158 dell'11 agosto 2011 di questa Corte;

Vista l'ordinanza n. 123/2011 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore Dott. Tiziano Tessaro;

#### FATTO

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di *Stienta (RO)* ha trasmesso una richiesta di parere relativa *alla possibilità di dare inizio alle procedure finalizzate alla realizzazione di vari impianti fotovoltaici da realizzarsi mediante leasing in costruendo ex art. 160 bis dlgs n. 163/2006, da contabilizzarsi a bilancio come spesa corrente a canone annuo di locazione finanziaria.*

Nella nota suddetta, il Sindaco sottolinea come il *vantaggio per l'amministrazione comunale, atteso da tali operazioni, riguarda sia un risparmio diretto nella spesa dei consumi energetici, a mezzo vendita o scambio dell'energia prodotta, sia una maggiore*

*disponibilità di entrate derivanti dal saldo attivo tra il valore degli incentivi del conto energia del GSE ed il costo dei canoni delle locazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi. Tale maggiore disponibilità dovrà consentire di finanziare ulteriori interventi del Comune senza gravare sull'imposizione fiscale o tributaria verso i cittadini. Il finanziamento degli interventi con leasing in costruendo citato avverrà unicamente con gli incentivi del conto energia del GSE, dando atto che, in base alle procedure di legge, la certezza di assegnazione degli incentivi al Comune potrà avvenire solo dopo che i lavori siano stati tutti realizzati.*

Con la nota anzidetta, il Sindaco precisa altresì, che, *Il pagamento del canone annuo inizierà ad essere erogato dal Comune a favore dell'aggiudicatario ATI, scelto con gara ad evidenza pubblica a norma del codice contratti, solo dopo che, in ordine, tutti gli interventi di progetto siano stati realizzati da detto aggiudicatario, che sia stato fatto l'allacciamento alla rete di distribuzione energia elettrica, sia stata fatta richiesta di riconoscimento dell'incentivo da parte del GSE e che lo stesso GSE abbia erogato al Comune l'incentivo previsto dalla legge.*

Ciò premesso, la richiesta di parere si articola in due quesiti che riguardano le *disposizioni del dlgs n. 267/2000, in materia di impegni di spesa e finanziamento delle opere pubbliche, nonché loro tipicità, artt. 182 e segg.* e che di seguito si riportano:

1) *se sia legittimo dare corso alla gara pubblica di scelta del soggetto ATI che finanzia, progetterà, realizzerà e condurrà gli*

*impianti realizzati per il periodo ventennale di durata del leasing in costruendo, e successiva stipula del contratto di leasing, senza la preventiva materiale copertura di spesa a bilancio del canone annuo della locazione finanziaria;*

*2) altrimenti detto, se sia da ritenersi legittima dal punto di vista contabile, la previsione di copertura futura della spesa sulla base della sola disposizione generale di legge che disciplina la concessione da parte dello Stato - GSE degli incentivi del conto energia, concessione che, come detto, interviene solo dopo che l'obbligazione contrattuale del Comune con l'ATI si è già perfezionata ed i lavori sono stati eseguiti.*

*Il Sindaco conclude la propria richiesta di parere rappresentando il timore, che successive modifiche della legge ora in vigore, come peraltro già accaduto nel marzo di quest'anno, intervenienti sia nella fase intermedia tra la stipula del contratto di leasing e la richiesta di concessione incentivi a lavori ultimati sia nel successivo periodo ventennale, possano abrogare in toto o ridurre la misura degli incentivi in conto energia, con conseguente danno economico all'ente o, nelle ipotesi peggiori in caso di interventi molto onerosi, possibile dissesto.*

#### DIRITTO

1. In via preliminare occorre accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità, in termini soggettivi ed oggettivi, della richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di

Stienta, ai sensi dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131.

Nel caso in esame la predetta richiesta è ammissibile, sotto il profilo soggettivo, in quanto proviene dal Sindaco del Comune di Stienta, organo rappresentativo dell'Ente.

In ordine poi al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica.

Sul punto, sono di ausilio gli indirizzi ed i criteri generali, approvati, con le delibere del 27 aprile 2004, già citata, e del 10 marzo 2006 dalla Sezione delle Autonomie, che restringono l'ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Al riguardo le Sezioni riunite della stessa Corte, in sede di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art.17, comma 31 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, hanno, con delibera n. 54 in data 17 novembre 2010, delineato un concetto unitario della nozione di contabilità pubblica, riferito "al sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e

patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici"; la predetta nozione è, comunque, da intendersi, "in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio".

Il parere richiesto dal Sindaco di Stienta riveste il carattere di generalità ed astrattezza, può essere, quindi, oggetto di parere di questa Sezione, ai sensi della deliberazione 27 aprile 2004 della Sezione Autonomie.

2. Venendo più propriamente al merito, va sottolineato come, in termini generali, il leasing immobiliare in costruendo è il contratto con il quale un ente pubblico demanda ad un soggetto terzo la costruzione, l'ampliamento od il completamento di un'opera pubblica e, contestualmente, procede alla sua locazione finanziaria per un determinato periodo ad un canone prefissato, riservandosi, al termine del periodo contrattuale, l'opzione di acquisto definitivo del bene, ad un prezzo prestabilito.

La Sezione rileva innanzitutto che l'istituto del leasing immobiliare, è da ritenersi nel contesto in esame acquisizione recente, in linea, peraltro, con la disciplina normativa. Infatti, la prima definizione legislativa di leasing risale all'art. 17, comma 2, della Legge 2.5.1976, n. 183 che, per operazione di locazione finanziaria, intende la *"locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà di*

*quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito".* Per ciò che concerne la materia dei lavori pubblici, l'Autorità dei Lavori Pubblici aveva, in un primo tempo, escluso, con la determinazione n. 22 del 30.07.2002, la legittimità del ricorso ad un modulo procedimentale di realizzazione di un'opera pubblica o di pubblico interesse, non disciplinato dalla normativa di settore. Solo successivamente, con la deliberazione n. 145 del 23.09.2004, l'Autorità ha ammesso la possibilità di una deroga alle procedure ordinarie ove norme speciali, dettate dalla necessità e l'urgenza, consentissero di optare al ricorso a strumenti alternativi. In conseguenza di ciò l'Autorità, con la decisione 13 aprile 2005, ha anticipato quanto poi previsto dal legislatore, ammettendo il ricorso al leasing *in costruendo*, configurandolo, tuttavia, come un contratto misto, con prevalenza della parte dei lavori e conseguente applicazione della Legge 109/94.

Il legislatore con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), all'art. 1, ai commi 907, 908, 912 e 913 ha recepito le motivazioni dell'Autorità ed ammesso il ricorso al leasing, in via generale per la pubblica amministrazione per la "realizzazione, acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità".

La configurazione finale dell'istituto del leasing è intervenuta con l'art. 160 bis, introdotto dal D.lgs n. 152/2008, ad integrazione e modifica del D.lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), confermando (quanto già contenuto nel parere dell'Autorità n. 2431 del gennaio 2008) che, qualificando espressamente l'istituto in esame come appalto pubblico di lavori, recita: *"Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo"*.

Più specificatamente il quesito posto dal Comune di Stienta verte sulla possibilità o meno di contabilizzare, e quindi di ritenere *legittima, dal punto di vista contabile, la previsione di copertura futura della spesa, sulla base della sola disposizione generale di legge che disciplina la concessione da parte dello Stato - GSB degli incentivi del conto energia, concessione che, come detto, interviene solo dopo che l'obbligazione contrattuale del Comune con l'ATI si è già perfezionata ed i lavori sono stati eseguiti.*

In via preliminare è necessario esaminare il profilo inerente la qualificazione dell'intervento da operare con il leasing in costruendo e, in secondo luogo, le modalità di finanziamento di detto intervento.

3.1 Sotto il primo profilo, la qualificazione della spesa relativa al canone di leasing e del rispetto dei vincoli del patto è rimessa alla valutazione del Comune ed è strettamente collegata alla verifica se la suddetta operazione rappresenti o meno una forma di indebitamento, vietata agli enti che hanno violato il patto di stabilità.

Secondo giurisprudenza costante, la Sezione rammenta, al riguardo, che il leasing potrebbe rappresentare una forma elusiva del predetto divieto (cfr. delibera di questa Sezione n.40/2010/PAR del 23 marzo 2010). Tale orientamento è stato di recente disciplinato all'art. 20, commi 10 e 12, della legge 111 del 2011 (manovra estiva 2011) che, così, recita:

*"I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle Regioni e dagli Enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli; tali disposizioni si applicano ai contratti di servizio ed agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto;*

*Qualora le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole*

*del patto di stabilità interno la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento della commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico – finanziario una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità."*

Il rigore delle predette disposizioni pone in evidenza come il leasing immobiliare in costruendo non possa essere utilizzato per eludere vincoli o limiti che le regole di finanza pubblica pongano all'operato dell'ente locale; come è stato sottolineato, ove esso si configura come una forma di indebitamento, il relativo contratto non potrà essere utilizzato da Enti che non possono ricorrere al debito sia per precedenti violazioni del patto di stabilità sia per mancato rispetto dei parametri ex 204 TUEL (delibera della Sezione Controllo per la Lombardia della Corte dei conti n. 1139 del 21 dicembre 2009).

Giova osservare al riguardo che l'art. 16lett.e) del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), rubricato Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali, prevede definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene

immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.

In attesa di tale definizione sul piano normativo, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. delibera di questa Sezione n.40/2010/PAR del 23 marzo 2010) ha comunque elaborato indici sintomatici che pongono in evidenza il dato sostanziale relativo all'operazione sul piano più strettamente causale. Va posto in evidenza, più in particolare, che nel contratto di leasing i rischi di gestione non devono ricadere sull'Ente pubblico, altrimenti l'operazione dovrebbe essere inquadrata e contabilizzata come indebitamento ed elusiva di vincoli di finanza pubblica (delibera n. 1139/2009 cit.): il riferimento è specificamente ai vincoli costituzionali di destinazione a spese di investimento con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 30, comma 15, Legge finanziaria 2003, oltre che alla norme sull'indebitamento di cui agli articoli 202 – 204, e 206 del Tuel (Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, Par. 87 del 13 novembre 2008).

Il reale conseguimento dei vantaggi del ricorso al leasing sarà quindi subordinato ad un corretto esercizio del potere contrattuale da parte dell'amministrazione pubblica che dovrà avere cura di far ricadere, nei limiti di un equilibrato rapporto sinallagmatico, taluni rischi sulla controparte contrattuale (cfr. delibera di questa

Sezione n.40/2010/PAR del 23 marzo 2010). Sarà, dunque, opportuno che le amministrazioni evitino di conferire alle società di leasing e alla relativa operazione connotazioni esclusivamente finanziarie per rendere effettivamente l'operazione una reale attività di partenariato pubblico privato (delibera n. 1139/2009 cit.) coerente con la recente evoluzione legislativa in materia. Ciò perché "oggetto del contratto non è il semplice leasing, bensì il leasing immobiliare, un leasing finalizzato cioè non alla mera acquisizione della disponibilità di un bene per un determinato periodo avvalendosi di un "finanziamento" da parte di una società finanziaria ma anche alla realizzazione dell'opera a carico della stessa società finanziaria "(TAR Lazio, sez. I – quater, n. 5993 del 4.07.2007). E' su questo versante che si dovrà quindi appuntare la verifica dell'ente richiedente, volta a valutare se si è in presenza di un vero e proprio leasing immobiliare ,in quanto ove le parti concludano un contratto che non presenta le caratteristiche proprie del leasing immobiliare in costruendo, quali delineate sopra, si è in presenza di un contratto atipico nel quale l'aspetto di gran lunga prevalente risulta quello del finanziamento dell'opera pubblica, fatto questo che deve essere valutato in relazione alle norme ed ai principi che regolano sia la realizzazione delle opere pubbliche sia il rispetto dei vincoli di finanza pubblica(cfr. delibera di questa Sezione n.40/2010/PAR del 23 marzo 2010). Detto altrimenti, la stipula del contratto di leasing da parte del Comune potrà essere effettuata solo ove il

contratto presenti le caratteristiche proprie del leasing immobiliare in costruendo, quali delineate sopra (altrimenti si è in presenza di un contratto atipico nel quale l'aspetto di gran lunga prevalente risulta quello del finanziamento dell'opera pubblica, con possibile elusione del vincolo connesso al mancato rispetto del patto di stabilità: cfr. delibera di questa Sezione n.40/2010/PAR del 23 marzo 2010)

3.2 Circa il secondo profilo riguardante le modalità di finanziamento occorre considerare i profili più strettamente attinenti alle possibilità di realizzare l'opera in questione mediante il ricorso alle normali fonti di finanziamento degli investimenti e in particolare mediante il ricorso al credito.

Al riguardo, tuttavia, non essendo possibile effettuare un esame dettagliato sulla base degli elementi generici forniti dal Comune interessato (che non specifica nella richiesta la fonte del finanziamento dell'investimento), esame oltretutto non consentito per non incorrere nel coinvolgimento diretto di questa Sezione nell'amministrazione attiva di competenza dell'Ente interessato, non rientrante nei canoni dalla funzione consultiva demandata alla Corte dei conti (vedasi, in proposito, le deliberazioni 27 aprile 2004 già citata e n. 5/AUT/2006 del 10 aprile 2006 della Sezione delle Autonomie), si rimettono alla considerazione di codesto Comune gli aspetti che seguono.

In proposito, va anzitutto considerato che l'art. 204 del tuel, nella versione attualmente vigente, al fine di evitare che l'aumento del debito possa compromettere la stabilità finanziaria dell'Ente locale, limita l'assunzione di nuovi mutui o l'accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato alle sole ipotesi in cui "l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".

In sostanza, la versione del testo da ultimo introdotta con l'art. 2, comma 39, del D.L.225/2010, che modifica l'art.1 comma 108 della legge 220/2010 (il cui limite era fissato all' 8%, coerentemente con il più rigoroso parametro di deficiarietà strutturale degli Enti locali) a sua volta modificativo dell'art. 1, comma 698, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), vincola la facoltà di indebitamento dell'Ente all'interno di un valore di incidenza degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti non superiore al 12% . Il prescritto limite trova la sua ratio nella esigenza di impedire che l'indebitamento diventi un fattore incontrollabile di crescita della spesa corrente, capace di

riflettersi sui bilanci futuri dell'Ente e creare condizioni di squilibrio finanziario ed appare riconducibile, come ha sottolineato questa Sezione con il parere n. 449 del 14/12/2010, al generale divieto, per le regioni e gli enti locali, di ricorrere all'indebitamento per spese diverse dalle spese di investimento, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, al fine di limitare il ricorso a questa forma di finanziamento ai soli casi in cui i relativi costi possano risultare neutralizzati dai benefici derivanti alla collettività da spese di investimento.

In tale logica, ritiene la Sezione che, in assenza di ulteriori specificazioni, il legislatore abbia inteso far riferimento, univocamente, alle entrate correnti di competenza "accertate" con il rendiconto del penultimo esercizio approvato (art.203 del TUEL) e non alle entrate che potranno essere accertate o riscosse nel bilancio corrente e in quelli futuri, in quanto il dato relativo all'accertamento in occasione del penultimo rendiconto è caratterizzato da quella stabilità nel tempo rispetto alla evenienza , come sostiene il Comune nella richiesta ,di un possibile introito futuro (rappresentato nella fattispecie da *un risparmio diretto nella spesa dei consumi energetici, a mezzo vendita o scambio dell'energia prodotta, e da una maggiore disponibilità di entrate derivanti dal saldo attivo tra il valore degli incentivi del conto energia del GSE ed il costo dei canoni delle locazioni finanziarie*

*per la realizzazione degli interventi)* che, viceversa, risulta maggiormente influenzato da elementi contingenti.

Del resto, non è superfluo sottolineare quanto sia fondamentale prevedere se, in seguito all'assunzione del mutuo ed alla realizzazione dell'investimento, vi possano essere ricadute sugli esercizi successivi in termini di maggiori spese correnti (ad esempio, assunzione di personale dipendente, spese di funzionamento), poiché, in tale evenienza, sarà necessario consolidare un aumento di entrate per far fronte alla relativa copertura. E' evidente quindi come, attraverso tali disposizioni, si sia voluto introdurre, in via normativa primaria, un meccanismo rigido che opera in modo vincolato su una delle componenti della spesa, appunto quella di investimento, utilizzata dagli enti per raggiungere parte degli obiettivi che si prefiggono ,senza che residuino in capo agli enti medesimi margini di discrezionalità nella scelta dei parametri suddetti.

In ragione di ciò, il Comune, ad avviso della Sezione, non potrà far riferimento alcuno a criteri diversi da quelli indicati dal citato art. 204 tuel, dal momento che la chiara e univoca previsione normativa circa il calcolo della capacità di indebitamento elimina ogni possibile ,diversa valutazione discrezionale dell'ente ,anche in dipendenza delle surriferite ragioni prudenziali e di stabilità finanziaria che ne stanno alla base ,nemmeno in presenza di un'opera pubblica che produca ,come prospettato dal Comune,

introiti certi . A conferma di ciò, e del fatto in particolare che solo una espressa previsione di legge possa modificare tale base di calcolo ,è utile sottolineare che il legislatore, con la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, aveva comunque introdotto, al combinato disposto di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 77-bis, un nuovo limite di indebitamento, che si affianca a quello testé illustrato, in base al quale gli Enti locali soggetti al Patto di stabilità interno "possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico finanziaria".

*Al quesito circa il fatto se sia legittimo dare corso alla gara pubblica di scelta del soggetto ATI che finanziaria, progetterà, realizzerà e condurrà gli impianti realizzati per il periodo ventennale di durata del leasing in costruendo, e successiva stipula del contratto di leasing, senza la preventiva materiale copertura di spesa a bilancio del canone annuo della locazione finanziaria, deve darsi quindi risposta negativa per i motivi sopra esposti.*

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini sopra indicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco di Stienta (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 settembre 2011.

Il Relatore

Il Presidente

F.to Dott. Tiziano Tessaro

F.to Dott. Enrica Del Vicario

Depositato in Segreteria il 23/09/2011

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

( F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese)